

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

(finalizzato all'acquisto di Veicolo o di Bene o di Servizio o di Polizza assicurativa)

PARTE PRIMA

Condizioni Generali applicabili a tutti i Contratti di Finanziamento

Art. 1. Mandato del Cliente. Conclusione del Contratto. Piano di ammortamento. Decorrenza. Esclusione della facoltà della Società di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali. Recesso. Rimborso anticipato. Facoltà della Società di cedere il Contratto

1.1 Il Cliente, con la firma della Proposta, dà mandato alla Società ad erogare direttamente all'Ente Venditore del Veicolo o del bene o del Servizio o della Polizza assicurativa tutto l'importo indicato come totale da finanziare nel Prospetto Finanziario delle Condizioni Particolari del Contratto.

1.2 Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente ha conoscenza dell'accettazione della Proposta da parte della Società od anche, se antecedente, con la sua esecuzione da parte della Società seguita dall'accettazione. Al Contratto la Società assegnerà un numero, diverso da quello della Proposta, che, comunicato al Cliente con l'accettazione, lo identificherà per tutta la durata del rapporto. Con l'accettazione viene inviato al Cliente una comunicazione che contiene la tabella di ammortamento riportante gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento ed il piano di ammortamento del capitale che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico. Il piano di ammortamento è progressivo: la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente (all'inizio si pagano soprattutto interessi e, a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta).

Se la Società rifiuta la Proposta del Cliente dopo aver consultato una banca dati, il Cliente, solo se consumatore che opera nell'ambito del credito al consumo, ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione, se comunicare tale informazione non è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

1.3 Il finanziamento decorre dall'erogazione del finanziamento richiesto o, se precedente, dalla data di consegna del Veicolo o del Bene o di decorrenza del Servizio o della Polizza assicurativa.

1.4 La Società non può modificare unilateralmente, in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni, sia economiche che normative, del Contratto, nel corso di durata del medesimo.

1.5 Il Cliente, solo se consumatore che opera nell'ambito del credito al consumo, cioè persona fisica che, nella stipula di un contratto di finanziamento di importo non inferiore ad Euro 200,00= e non superiore ad Euro 75.000,00=, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta:

a) può recedere dal Contratto, entro e non oltre quattordici giorni dalla conclusione del medesimo, unicamente dandone comunicazione scritta, con raccomandata a.r., da inviare alla Società prima della scadenza del suo indicato termine. Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente deve restituire il capitale alla Società, se lo stesso è stato a lui erogato, ed in ogni caso (anche se il capitale è stato erogato su suo mandato all'Ente Venditore) pagare alla Società gli interessi maturati, calcolati, con la stessa formula utilizzata per il calcolo degli interessi corrispettivi contrattuali, al tasso di interesse pattuito per il finanziamento, dal giorno dell'erogazione fino al giorno della restituzione. Inoltre il Cliente rimborsa alla Società le somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione: nessuna altra somma sarà richiesta dalla Società. Il recesso dal Contratto si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col Contratto se resi dalla Società ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Società;

b) può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, l'importo dovuto esclusivamente pagando in un'unica soluzione alla Società, oltre a tutti gli importi stabiliti contrattualmente a suo carico maturati e non pagati: 1) in caso di rimborso totale, tutto il capitale residuo non ancora rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario del finanziamento in corrispondenza alla data dell'ultima rata maturata e pagata, maggiorata del rateo interessi fino al saldo; 2) in caso di rimborso parziale, l'importo che il Cliente ha comunicato di volere rimborsare; ricevuto il pagamento di tale importo - che sarà imputato, al netto del rateo interessi già maturato alla data del saldo, a decurtazione del capitale residuo non ancora rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario del finanziamento in corrispondenza alla data dell'ultima rata maturata e pagata - la Società farà avere al Cliente il nuovo piano di ammortamento con l'indicazione delle nuove rate periodiche ridotte.

In entrambi i casi inoltre, il Cliente, congiuntamente al rimborso, dovrà pagare l'indennizzo di cui alle Condizioni particolari del Contratto, paragrafo A, clausola A.2, lettera c).

1.6 La Società ha facoltà di cedere, con ogni garanzia ed accessorio, il Contratto in tutto od in parte, ovvero i diritti e/o crediti inerenti e derivanti, con semplice comunicazione scritta (dovuta solo nei casi in cui il Cliente è un consumatore che agisce nell'ambito del credito al consumo ed inoltre il cessionario assume anche la gestione del credito nei confronti del Cliente) dell'avvenuta cessione al Cliente ed al Fidejussore, i quali fin d'ora dichiarano di accettare. Fallo salvo il diritto del Cliente di opporre al cessionario tutte le eccezioni, ivi inclusa la compensazione, che poteva far valere nei confronti della Società.

Art. 2. Obblighi del Cliente. Surrogazione

2.1 Il cliente dovrà firmare alla consegna, anche a tutela della Società, apposita attestazione di consegna del Veicolo

2.2 Il Cliente, oltre al pagamento di quanto contrattualmente stabilito, deve comunicare immediatamente in forma scritta alla Società qualsiasi variazione dei dati relativi a residenza e/o attività o professione oppure societari indicati nel frontespizio della Proposta.

2.3 Il Cliente inoltre non può cedere, trasferire o far subentrare terzi nel Contratto in tutto od in parte, con l'unica eccezione rappresentata dalla facoltà di surrogazione del Cliente, ex Art. 120 - quater del D.lgs 385/1993, che comporta il trasferimento del Contratto ad altro intermediario bancario o finanziario (c.d.: mutante surrogato) senza alcuna spesa o commissione. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro 30 gg. dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutante surrogato alla Società, quest'ultima è tenuta a risarcire il Cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

Art. 3. Pagamenti. Imputazione. Interessi di mora.

3.1 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di riconoscere che: a) deve effettuare i pagamenti contrattualmente dovuti senza obbligo per la Società di dargli preavviso di scadenza. In particolare - in riferimento ed in deroga a quanto previsto sulla pre-notifica delle disposizioni di addebito diretto SEPA Core Direct Debit, che dovrebbe essergli inviata, prima delle singole scadenze, dalla Società - autorizza quest'ultima ad inviargli un'unica pre-notifica nella fase iniziale del Contratto, costituita dal piano di ammortamento contenente l'indicazione dell'importo e della data di scadenza dei pagamenti periodici; b) qualunque siano le modalità da lui prescelte, il luogo formale dell'adempimento dell'obbligazione di ogni pagamento pattuito è sempre il domicilio della Società; c) eventuali disguidi, di ogni genere, non esonerano il Cliente dall'adempiere l'obbligazione di pagamento alle scadenze contrattuali; d) la Società può determinare, anche in deroga all'Art. 1193 c.c., quali obbligazioni vengano estinte con i pagamenti eseguiti dal Cliente; e) tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Società salvo diversa comunicazione scritta della medesima; eventuali somme versate all'Ente Venditore e/o all'intermediario del credito convenzionato con la Società, non avranno effetto liberatorio nei confronti della Società.

3.2 Sulle somme dovute, a qualsiasi titolo in dipendenza del Contratto, e non pagate alle scadenze contrattuali, fatta salva la facoltà della Società di dichiarare di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine, di cui all'Art. 5, Condizioni Generali del Contratto, decorreranno di diritto - senza necessità di preventiva intimazione né di costituzione in mora - interessi di mora, dalla data di ogni singola scadenza fino alla data del relativo pagamento, al tasso annuo nominale del 10,275% e comunque nei limiti dei relativi tassi soglia. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica salvo quanto previsto dall'art. 1263 c.c..

3.3 Nessuna contestazione, anche in giudizio, conferirà al Cliente il diritto di sospendere o ritardare il pagamento delle rate o di qualsiasi altro importo contrattualmente dovuto.

Art. 4. Inadempimento dell'Ente Venditore. Diritto del Cliente alla risoluzione del Contratto. Accollo.

4.1 La Società è, e permane durante tutta la durata del Contratto, estranea alla definizione del contratto di fornitura del Veicolo o del Bene o del Servizio o della Polizza assicurativa concluso direttamente fra il Cliente e l'Ente Venditore nonché delle relative prestazioni e garanzie di legge e/o pattizie, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 125-quinquies del D.Lgs. 385/1993. In caso di inadempimento da parte dell'Ente Venditore, il Cliente, solo se consumatore che opera nell'ambito del credito al consumo, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora dell'Ente Venditore, ha diritto alla risoluzione del presente Contratto se, con riferimento al contratto di fornitura ricorrono le condizioni di cui all'Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) del Codice Civile. La Società in questo caso rimborserà al Cliente consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del Contratto non comporta l'obbligo del Cliente consumatore di rimborsare alla Società l'importo che sia stato già versato all'Ente Venditore. La Società ha il diritto di ripetere l'importo già pagato all'Ente Venditore esclusivamente nei confronti di quest'ultimo.

4.2 La Società, per motivi di carattere commerciale, può accollarsi in tutto od in parte il prezzo del Veicolo o del Bene o del Servizio o della Polizza assicurativa: in tal caso paga l'importo accollatosi direttamente all'Ente Venditore. L'importo relativo all'accollo è indicato nel Prospetto Finanziario delle Condizioni Particolari del Contratto. Fermo restando quanto previsto alla clausola 4.1 del presente articolo.

Art. 5. Decadenza dal beneficio del termine. Risoluzione del Contratto

5.1 La Società, con semplice comunicazione scritta, potrà dichiarare di diritto, senza necessità di costituzione in mora o di domanda giudiziale, il Cliente decaduto dal beneficio del termine oppure risolto il Contratto al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) non pagamento anche di una sola rata o di altro importo contrattualmente dovuto, trascorsi 30 giorni dalla relativa scadenza contrattuale; b) non adempimento del Cliente ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli Artt. 2 e 9, clausola 9.2, lettera b), delle Condizioni Generali del Contratto; c) insolvenza del Cliente, non dazione o diminuzione per fatto del Cliente delle garanzie rispettivamente promesse o date; d) infedeltà delle informazioni e dei dati forniti dal Cliente ed al Fidejussore sulla cui base la Società ha concluso il Contratto; e) decesso del Cliente persona fisica; f) decadenza dal beneficio del termine o risoluzione verificatasi in altro contratto, stipulato fra la Società ed il Cliente, nel quale quest'ultimo sia soggetto finanziato o fidejussore.

5.2 A seguito della dichiarata decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione, che non potranno essere resi inefficaci dal tardivo adempimento, il Cliente, fatto salvo il maggior danno, dovrà pagare alla Società, immediatamente ed in un'unica soluzione, oltre a tutti gli importi stabiliti contrattualmente a suo carico maturati e non pagati: a) il capitale residuo non rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario del finanziamento in corrispondenza alla data di scadenza dell'ultima rata - maturata prima della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione - con valuta pari alla scadenza di quest'ultimo; b) una somma, a titolo di penale, pari al 4% sul capitale residuo di cui sub a); c) oltre, per pattuzione espressa, interessi di mora al tasso contrattualmente pattuito fino al saldo.

5.3 Se il Cliente decide di mettere il Veicolo a disposizione della Società, con idonea procura irrevocabile a venderlo al meglio, senza obbligo di rendiconto, il ricavato della vendita del Veicolo, al netto delle eventuali spese ed oneri sostenuti per le eventuali riparazioni e la vendita, verrà trattenuto dalla Società a decurtazione del proprio credito. L'eventuale eccedenza verrà corrisposta al Cliente.

6. Condizioni della Fideiussione

6.1 La fideiussione, fino alla concorrenza massima dell'importo finanziato, come indicato nel Prospetto Finanziario, paragrafo A.1, lettera D), delle Condizioni Particolari del Contratto, maggiorato del 50% (cinquantapercento) - garantisce, in via solidale ed indivisibile, anche per gli eventuali successori o aventi causa del fidejussore stesso, tutto quanto dovuto (in base al presente Contratto, ed alla eventuale dilazione di pagamento della maxi-rata, ai sensi dell'Art. 10, clausola 10.1, Facoltà n. 2) dal Cliente alla Società (a titolo esemplificativo, per: capitale, interessi anche moratori, penali, indennizzi, rimborsi, corrispettivi per gestione amministrativa, risarcimento danni, spese di recupero giudiziale e/o extragiudiziale, ed ogni altro onere anche tributario, ecc.), comprese le somme già incassate dalla Società che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione di tutte le somme comunque erogate dalla Società.

Il Fidejussore deve pagare quanto dovuto immediatamente alla Società a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del Cliente; non può opporre nessuna eccezione riguardo al momento in cui la Società esercita il diritto di dichiarare l'interventiva decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del Contratto, che si intendono automaticamente estese al Fidejussore; in caso di suo ritardo di pagamento, deve corrispondere gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del Cliente.

6.2 Il Fidejussore dichiara di avere conoscenza e riconoscere espressamente che: a) in deroga all'art.1939, c.c., la fideiussione mantiene i suoi effetti anche se il Contratto od alcuna delle obbligazioni vengono dichiarati invalidi, nulli od annullabili; b) dispensa la Società dall'onere di agire entro i termini dell'art. 1957 c.c.; c) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Cliente di cui all'Art. 1944 c.c.; d) rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c.; e) non eserciterà il regresso o la surroga nei confronti del Cliente fino a quando non sia stato estinto ogni credito della Società; f) faranno prova contro di lui, anche in sede giudiziaria, per la determinazione delle somme garantite, le risultanze delle scritture contabili della Società. Il fidejussore può richiedere, con raccomandata a.r., alla Società - entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito - l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fidejussore del consenso scritto del Cliente, debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa; g) risponde per l'intero ammontare delle somme garantite quando vi sono più fideiussioni anche se prestate con un unico atto e anche se l'obbligazione di qualcuno dei fidejussori è venuta a cessare od ha subito modificazioni per qualsiasi causa, compresa la remissione o transazione da parte della Società; h) ove la fideiussione sia prestata da coniugi, autorizza la Società, in deroga all'art. 190 c.c., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi; i) autorizza la Società, se richiesta, a segnalare la fideiussione alla società di revisione incaricata dal Cliente, debitore principale, del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 7. Elezione di domicilio. Comunicazioni. Modifiche contrattuali.

7.1 La Società, il Cliente ed il Fidejussore eleggono domicilio all'indirizzo riportato nelle Proposte del Contratto per la Società si fa riferimento all'indirizzo della Sede.

7.2 Tutte le comunicazioni fra le Parti, ai fini della loro opponibilità, dovranno essere inoltrate in forma scritta al domicilio rispettivamente eletto nel presente Contratto.

7.3 Ogni modifica del Contratto potrà essere effettuata unicamente mediante atto scritto.

Art. 8. Legge applicabile. Foro competente. Reclami. Risoluzione stragiudiziale delle controversie

8.1 Al Contratto di finanziamento ed alla fideiussione si applica la legge italiana.

8.2 Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza al Contratto di finanziamento si conviene espressamente che qualora la Società sia convenuta sarà competente in via esclusiva, in alternativa, il Foro di Milano o di Torino. Se l'azione è promossa dalla Società la stessa potrà ricorrere, a sua scelta, ai su indicati Fori o ad ogni altro Foro di legge. È fatto salvo il Foro del Cliente consumatore che agisce nell'ambito del credito al consumo. Alla fideiussione prestata da un soggetto consumatore nell'interesse del Cliente, che rivesta la medesima qualità e che agisca nell'ambito del credito al consumo, si applica il Foro del Cliente.

8.3 Per ogni contestazione riguardante rispettivamente il Contratto o la fideiussione, il Cliente o il Fidejussore possono presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Società. Il reclamo va fatto per iscritto e può essere inviato a mezzo raccomandata alla Sede della Società: Via Della Unione Europea, 4, CAP- 20097, San Donato Milanese (MI) oppure con fax al n.º 02-516100984 oppure con e-mail a: contactcenter.it@bmw.it. La Società risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni - e se il reclamo ha ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà ovvero il pagamento di una somma di denaro che non supera gli Euro 100.000,00 - il Cliente o il Fidejussore, prima di ricorrere al giudice, possono presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) esonera il Cliente e il Fidejussore dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziar.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto e in relazione all'obbligo, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e il Fidejussore e la Società possono ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario - organismo specializzato nella soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Società.

Le parti comunque potranno concordare in ogni momento di durata del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

PARTE SECONDA

Condizioni Generali applicabili esclusivamente ai Contratti di Finanziamento finalizzati all'acquisto di Veicolo

Art. 9. Attestazione di consegna. Assicurazione. Distruzione, furto, incendio totale del Veicolo. Messa a disposizione della Società del Veicolo in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto.

9.1 Il Cliente deve: a) firmare alla consegna del Veicolo, anche a tutela della Società, apposita attestazione di consegna; b) assicurare il Veicolo, per tutta la durata del finanziamento, oltre che per i Rischi di Responsabilità Civile, con massimali pari almeno a quelli di legge, anche, con vincolo a favore della Società se richiesto dalla medesima nella delibera di accettazione della Proposta di Contratto, per i rischi di Incendio e Furto nel primo anno, per l'importo della fattura di vendita più per il suo valore commerciale; copia della polizza assicurativa, con l'appendice di vincolo se come innanzi richiesto, dovrà essere consegnata alla Società; c) non vendere a terzi il Veicolo e non costituire vincoli sullo stesso senza il preventivo consenso scritto della Società; d) comunicare in forma scritta alla Società, entro 24 ore: furto, distruzione totale o parziale, danneggiamento grave, atti di pignoramento, sequestro, requisizione, fermo e confisca del Veicolo.

9.2 Il Cliente deve continuare a pagare le rate periodiche, pena la decadenza dal beneficio del termine: a) nel caso di distruzione o furto od incendio totale del Veicolo, fino alla scadenza dell'ultima rata o fino all'avvenuto accredito alla Società dell'eventuale indennizzo se dovuto dalla Compagnia Assicurativa, allorché il Cliente dovrà procedere al rimborso anticipato del finanziamento pagando in un'unica soluzione alla Società, oltre a tutti gli importi stabiliti contrattualmente a suo carico maturati e non pagati: 1) tutto il capitale residuo non ancora rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario del finanziamento in corrispondenza alla data dell'ultima rata maturata e pagata, maggiorato del rateo interessi fino al saldo; 2) ed inoltre un indennizzo pari al 1% del capitale residuo non ancora rimborsato, ad eccezione del Cliente consumatore che agisce nell'ambito del credito al consumo per il quale l'indennizzo sarà pari a quello di cui alle Condizioni particolari del Contratto, paragrafo A., clausola A.2, lettera c).

Se l'indennizzo assicurativo sarà inferiore al debito complessivo, il Cliente pagherà la differenza a saldo, se l'indennizzo sarà superiore al debito complessivo, l'eccedenza verrà pagata dalla Società al Cliente; l'accredito contabile dell'indennizzo al Cliente avverrà con la valuta dell'incasso da parte della Società; b) nel caso di pignoramento, sequestro, requisizione, fermo e confisca del Veicolo. Ove tali provvedimenti perdurassero per una durata superiore a sei mesi, la Società potrà dichiarare la risoluzione del Contratto.

9.3 Nei casi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, di cui all'Art. 5, clausola 5.1., del Contratto, se il Cliente decide di mettere il Veicolo a disposizione della Società, con idonea procura irrevocabile a venderlo al meglio, senza obbligo di rendiconto, e ad incassarne il ricavato, quest'ultimo, al netto delle eventuali spese ed oneri sostenuti per le eventuali riparazioni e per la vendita, verrà trattenuto dalla Società a decurtazione del proprio credito ex clausola risolutiva espressa, salvo il riconoscimento al Cliente dell'eventuale eccedenza.